



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF129

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 14

OGGETTO	FINANZIAMENTI SOCI – ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI
RIFERIMENTI	ART. 11 DLGS 385/93; ART. 2467 E 2427 C.C; ART. 44, 45 E 56 TUIR; ART. 22 TUR
CIRCOLARE DEL	18/07/2017

Sintesi: i soci possono effettuare finanziamenti in favore della propria società al di fuori dei conferimenti veri e propri, a titolo di prestito o di apporto di capitale, al duplice scopo:

- di far fronte a temporanee carenze di liquidità della società;
- di patrimonializzare la società (fondo perduto), anche in relazione alla necessità di coprire le perdite.

Nel primo caso si realizza un finanziamento che assume la natura del mutuo (fruttifero o infruttifero) mentre nel secondo caso si configura una riserva disponibile, avente natura di capitale.

Questi finanziamenti sono facoltativi (contrariamente al conferimento) e la scelta tra il finanziamento propriamente detto e il finanziamento a fondo perduto è fondamentalmente libera.

In ogni caso l'operazione deve tener conto dei paletti fissati in merito:

- dalla legislazione bancaria, che limita la raccolta del risparmio presso i soci delle società di capitali
- dalla legislazione civilistica, che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci nell'ipotesi in cui risulti un eccessivo squilibrio finanziario o, comunque, una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Un altro aspetto rilevante è costituito dalla tassazione dell'operazione, ai fini dell'imposta di registro, che condiziona inevitabilmente la forma dell'accordo.

Gli interessi eventualmente maturati, nell'ipotesi del prestito, costituiscono redditi di capitale se percepiti da persone fisiche, altrimenti rientrano nell'ambito del reddito d'impresa. In mancanza di specifici accordi in merito alla debenza dell'interesse il finanziamento si presume fruttifero.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI - ASPETTI GENERALI

I soci possono finanziare le società a vario titolo. La distinzione principale da operare immediatamente è quella che riguarda i finanziamenti a fondo perduto rispetto ai finanziamenti propriamente detti. Infatti:

I FINANZIAMENTI DEI SOCI		
Conferimenti	Si caratterizzano per l'apporto di beni contro la cessione di quote sociali	I conferimenti aumentano il capitale sociale
I versamenti in conto capitale	Si caratterizzano per l'apporto di capitali senza obbligo di rimborso e al di fuori della modifica delle quote societarie	Si può trattare di: <ul style="list-style-type: none">- Versamenti generici (versamenti in conto capitale);- Versamenti "targetati", in quanto destinati a realizzare una specifica operazione sul capitale (versamenti in conto copertura perdite, versamenti in conto aumento capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale)
I finanziamenti propriamente detti	Si tratta di somme erogate dai soci a titolo di prestito (mutuo)	Finanziamenti infruttiferi (a tasso zero) Finanziamenti fruttiferi

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Nella presente trattazione si trascurano gli aumenti di capitale sociale, per occuparci dei diversi aspetti che contraddistinguono i finanziamenti a fondo perduto e i finanziamenti propriamente detti, effettuati dai soci.

NEW

NOVITA' – si ricorda che l'art. 13 c. 4-sexies DL 244/2016 (cd. "Milleproroghe") ha abrogato l'obbligo di comunicazione relativa a finanziamenti e capitalizzazioni effettuati da soci persone fisiche o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa (contenuto nell'art. 2 c. 36-sexiesdecies DL 138/2011) con reffetto fin dalle operazioni effettuate nel 2016 (avrebbe dovuto essere presentata nel 2017).

DISCIPLINA IN MATERIA BANCARIA

La raccolta del risparmio costituisce una fattispecie tutelata dal legislatore; si riportano di seguito le disposizioni in merito:

Disposizioni in materia bancaria	Art. 11, D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993	<p>1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.</p> <p>2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche.</p> <p>3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.</p>	<p>Il comma 3 ha trovato attuazione tramite la Delibera del CICR, n. 1058, del 19 luglio 2005, integrata dalla Delibera del 22 febbraio 2006.</p> <p>Il comitato ha deliberato quanto segue (con riferimento alla fattispecie):</p> <p>Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci quella effettuata in base alle disposizioni contenute nella presente delibera, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ espressa previsione statutaria; ▪ i soci finanziatori - devono detenere almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato - e devono essere iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

I finanziamenti a fondo perduto (o meglio: i versamenti in conto capitale) sono finanziamenti senza obbligo di rimborso.

Questi producono i seguenti effetti principali:

- costituiscono una forma di raccolta presso i soci che richiedono formalità estremamente ridotte;
- migliorano il grado di patrimonializzazione della società;
- incrementano i valori connessi con l'autocopertura di primo grado e la copertura globale degli investimenti fissi;
- migliorano la capacità della società in merito all'assorbimento delle perdite;
- non devono essere rimborsati ai soci finanziatori;
- incrementano l'agevolazione ace;
- riducono il rendimento del capitale investito dai soci (roe).

ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

I finanziamenti dei soci si distinguono principalmente come segue:



I FINANZIAMENTI A TITOLO DI PRESTITO

Il finanziamento propriamente detto, effettuato dai soci, trova fondamento nel contratto di mutuo.



Art. 1813 c.c.: *“Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”*

I finanziamenti sono distinti in base alla maturazione degli interessi. Pertanto possono essere:

- fruttiferi
- infruttiferi.

LA POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

Nel caso del finanziamento dei soci occorre tener conto della postergazione. Essa trova fondamento nell'art. 2467, c.c.



“1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

2. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.e qualità.”

Secondo il Tribunale di Roma, provvedimento del 6 febbraio 2017, la postergazione dei finanziamenti dei soci costituisce una sorta di proroga “ex lege” della scadenza del finanziamento di che trattasi, che prevale sulle risultanze negoziali, fino alla soddisfazione degli altri creditori.



Cass., n. 10509, del 20 maggio 2016: l'effetto di postergazione dell'art. 2467 c.c. mira a “contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione su creditori e terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di dissesto; con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: epifenomeno, ricorrente soprattutto nelle società cd. “chiuse” - id est, con compagine di tipo familiare, o comunque a base ristretta - e determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento”.

Di estremo interesse appare il Decreto del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2011, che è entrato nel merito della determinazione dello squilibrio disciplinato dalla norma:

**Tribunale di
Venezia, decreto
14 aprile 2011**

- è rilevante il rapporto tra le fonti di finanziamento e i mezzi propri;
- il **Leverage ≤ 3 non è considerato effettivamente negativo**
- un'analisi della struttura del debito che rilevi una maggiore presenza di indebitamento a medio lungo termine rispetto ai debiti a breve termine costituisce un segnale di squilibrio.



Attenzione: la postergazione trova un limite applicativo nel disposto normativo contenuto nell'art. 182-quater, della Legge Fallimentare. Infatti nelle ipotesi di concordato preventivo e nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis, i finanziamenti effettuati dai soci (purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato) sono "prededucibili" fino al limite dell'80% del loro ammontare.

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO

I finanziamenti a fondo perduto possono derivare da:



Esempio1	Il socio Bianchi, della società denominata "Alfa S.r.l." effettua un versamento in conto capitale, sul conto corrente bancario della società:					
	02/01	Banca c/c	Versamento Sig. Bianchi	50,00		
	02/01	Versamento c/capitale	in Versamento Sig. Bianchi		50,00	
Esempio2	Il socio Neri, già creditore della società denominata Beta S.r.l., per effetto di una fornitura di beni, rinuncia al proprio credito, capitalizzando il debito, per euro 50.					
	02/01	Debiti vs/fornitori	Rinuncia credito Sig. Neri, ft. n. ..del ..	50,00		
	02/01	Versamento in c/capitale	Rinuncia credito Sig. Neri, ft. n. ..., del ...			50,00

LA RINUNCIA DEI CREDITI DA PARTE DEI SOCI

La rinuncia dei crediti da parte dei soci rappresenta una tecnica di patrimonializzazione della società.

Essa trova fondamento nella remissione del debito (**art. 1236, cod. civ.**, di seguito riportato):



"La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare."

I crediti possono avere qualsiasi natura (finanziaria, commerciale, di lavoro – autonomo e dipendente -).

Nel documento della FNC del 15 febbraio 2016 è stato sottolineato come non è sempre lo spirito liberale del socio a portarlo a rinunciare al credito verso la società, tenendo conto dei diversi interessi che legano il socio con la società stessa, anche al di fuori del rapporto creditorio specifico.

In merito l'**OIC n. 28, par. 36**, chiarisce quanto segue:



"La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto."

Ne consegue che:

- la rinuncia al credito volto al rafforzamento del patrimonio sociale determina uno spostamento di somme, in bilancio, dai debiti al patrimonio netto;
- nel caso in cui la ragione della rinuncia sia differente (contestazioni sulla fornitura) occorre imputare la riduzione del debito a conto economico (v. citato doc. FNC).

Esempio3	IL Sig. Neri, socio della società denominata "Alfa S.r.l.", già creditore nei confronti della stessa per una fornitura di merci, posta la sua qualità d'imprenditore, rinuncia al credito pari a 50,00 a causa di una contestazione sulla fornitura. Si presenta la connessa scrittura in P.d.:				
	02/01	Debiti vs fornitori	Rinuncia credito Sig. Neri, ft. n. del ...	50,00	
	02/01	Sopravv. attive	Versamento Sig. Bianchi		50,00

ESPOSIZIONE IN BILANCIO DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

Si riportano di seguito le voci di bilancio interessate dalle operazioni di finanziamento soci:

CODICE CIVILE					
Art. 2424 c.c.	Stato patrim.	Passivo	A) Patrimonio netto:	VI - Altre riserve, distintamente indicate	- Versamenti in c/aumento capitale - Versamenti in c/futuro aumento di capitale - Versamenti in c/capitale
			D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	3) debiti verso soci per finanziamenti;	

Gli interessi passivi verso soci, ove presenti, sono allocati nella voce **C.17 del conto economico** ("Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti").

Va poi considerato il **punto 19-bis) dell'art. 2427, cod. civ.**, relativo alla **Nota integrativa**:



“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: [...] i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.”

FINANZIAMENTI DEI SOCI: FORMALITA' E IMPOSIZIONE INDIRETTA

Contrariamente ai conferimenti volti all'aumento del capitale sociale, che richiedono la modifica dell'atto costitutivo, i finanziamenti dei soci in generale richiedono minori formalità.

Per rispettare la Delibera del CICR, n. 1058, del 19 luglio 2005 è opportuno inserire nello Statuto societario una specifica previsione in merito. Si riporta di seguito un **esempio di previsione statutaria**:

Art. ...: Finanziamenti dei soci. *La società potrà acquisire finanziamenti dei soci sia a fondo perduto che con obbligo di rimborso. I finanziamenti potranno essere sia infruttiferi che fruttiferi di interessi, nel rispetto della normativa vigente.*

FORMALITA' DEI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO

Relativamente alla procedura specificamente connessa con i finanziamenti a fondo perduto, nello specifico caso delle S.r.l., si sintetizza quanto precisato dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, paragrafi I.K.1 e I.K.2, 1° pubbl. 9/07.

VERSAMENTI A FONDO PERDUTO - LA FORMA		
Versamenti in conto capitale	Integrano una riserva disponibile (sono cioè utilizzabili per la copertura delle perdite e per l'aumento del capitale sociale)	Il versamento presuppone un accordo contrattuale tra i soci e la società che può essere concluso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verbalmente; ▪ per fatti concludenti
Versamenti in c/ futuro aumento di capitale	Devono essere restituiti se entro il termine convenuto la società non ha deliberato l'aumento di capitale	Il versamento non presuppone necessariamente un accordo contrattuale tra i soci e la società che può essere concluso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verbalmente; ▪ per fatti concludenti; ▪ la materia è di competenza dell'organo amministrativo (non necessita delibera assembleare). <p>E' prevista anche la procedura dell'atto unilaterale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ proposta irrevocabile; ▪ sottoscrizione dei soci.



Attenzione: le riserve in conto copertura perdite sono riserve di capitale caratterizzate da una specifica destinazione.

FORMALITÀ E TASSAZIONE INDIRETTA DEI FINANZIAMENTI A TITOLO DI PRESTITO

I finanziamenti a titolo di prestito sono anch'essi sostanzialmente informali. La procedura per l'esecuzione dell'operazione è influenzata dalla tassazione indiretta.

RIFLESSI IVA

Il finanziamento può essere erogato da soci:

- ⇒ esercenti attività d'impresa (soggetti iva);
- ⇒ altri soggetti, non titolari di partita iva.

Ai fini dell'applicazione dell'iva occorre pertanto la sussistenza, a monte, del presupposto soggettivo (art. 4, decreto iva). Si riepiloga di seguito la disciplina del finanziamento dei soci titolari di partita iva, ai fini delle imposte indirette:

DISCIPLINA IVA DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI – SOGGETTI IVA	
Finanziamenti infruttiferi	Operazione fuori campo Iva per mancanza di un compenso
Finanziamenti fruttiferi	Operazione esente Iva (art. 10 n. 1 Dpr 633/72)

EFFETTI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Si ricorda che l'art. 40, comma 1, del TUR, contiene il principio dell'alternatività Iva – imposta di registro, per effetto del quale un'operazione fuori campo Iva risulta soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale, mentre in caso contrario si applica l'imposta in misura fissa.



Attenzione: La cassazione (sent. n. 24268/2015) ha inserito di fatto i finanziamenti infruttiferi nell'ambito delle operazioni esenti da Iva, con la conseguente applicazione del principio di alternatività Iva – imposta di registro. La sentenza è stata fortemente criticata in dottrina, posto che le prestazioni di servizio soggette a Iva richiedono necessariamente il pagamento di un corrispettivo (a titolo di interessi e commissioni) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto Iva, insussistente nel caso del finanziamento infruttifero.

Emergono in sostanza, ai fini dell'imposta di registro, i regimi fiscali di seguito indicati:

TASSAZIONE INDIRETTA DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI		
Imposta proporzionale del 3%	Atto pubblico, scritture private autenticate e scritture private non autenticate (art. 9, Tariffa, Parte I, TUR)	Registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto (art. 5, TUR)
Imposta fissa (€ 200,00) in caso d'uso	Scambio di corrispondenza	Art. 1, Tariffa, Parte I, TUR
Fuori campo Iva	Contratto verbale o scritture private sottoscritte all'estero	art. 3, comma 1, e art. 22, comma 2, TUR

IL CASO D'USO

Nel caso del finanziamento risultante dallo **scambio di lettere commerciali** la registrazione e l'imposta sono dovute in **caso d'uso**.



Art. 6, TUR: “Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.”

L'ENUNCIAZIONE

Il legislatore tributario prevede la tassazione dell'atto nel caso della **enunciazione** (art. 22 TUR).

L'istituto si fonda sul principio in base al quale attraverso l'enunciazione l'originario **accordo verbale**, non sottoposto in origine a tassazione, diviene disposizione di un atto scritto, legittimandone così la tassazione (CNN, Studio n. 208-2010/T).

L'enunciazione riguarda sostanzialmente tutti gli atti (atti scritti e contratti verbali non registrati).



Art. 22, TUR: "1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita."



Attenzione: L'enunciazione trova un pratico riscontro operativo nel caso della rinuncia dei crediti da parte dei soci allo scopo di coprire le perdite patrimoniali superiori a 1/3 del capitale o di perdite, sempre superiori a 1/3 del capitale, che intacchino quest'ultimo portandolo al di sotto del minimo legale.

Si consideri il caso seguente:

Esempio4

I soci Rossi e Bianchi erogano un finanziamento a titolo di prestito per far fronte ad esigenze di liquidità emerse nella gestione della società Alfa S.r.l..

La società sopporta successivamente perdite patrimoniali che intaccano il capitale sociale, in misura superiore a 1/3.

I soci decidono di coprire la perdita rinunciando al loro credito e compensando tra loro, contabilmente, le poste relative al finanziamento e alle perdite.

Nel caso di specie troverebbe applicazione il principio della enunciazione, con la conseguente tassazione del finanziamento operato a monte dai soci nella misura del 3%.

Quanto sopra è l'orientamento della Cassazione, di seguito riportato:



Cass. sent. n. 15585 del 30/06/2010: "Premesso che, come riconosce la sentenza impugnata, non e' intervenuto alcun accordo scritto fra le parti, e che il finanziamento e' stato correttamente inserito, quale prestito dei soci, fra le poste passive, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali; o atti scritti) posti in essere fra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate. **Va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento** (cfr. Cass. 17899/2005; 5946/2007; 11756/2008), **che e' irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo**".



Attenzione: Il caso esaminato nell'esempio è stato contestato in dottrina (CNN, Studio n. 208-2010/T) e in giurisprudenza (C.T.P. Piacenza 18.2.2014 n. 71/2/14), in quanto la sentenza non tiene conto di alcuni requisiti richiesti dalla norma atti a cristallizzare il principio della enunciazione.

Si consideri quanto di seguito esposto in sintesi:

APPLICAZIONE DELLA ENUNCIAZIONE NEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA CHE UTILIZZA IL DEBITO VERSO I SOCI PER COPRIRE LA PERDITA		
Condizioni	Applicazione nella fattispecie	Commenti
Coincidenza delle parti che hanno posto in essere l'atto enunciato e l'atto enunciante	Nel caso in esame emerge quanto segue: → Finanziamento: la società è la mutuataria e i soci sono i finanziatori; → Verbale d'assemblea: la società non è firmataria del verbale; inoltre l'assemblea non è costituita da parti.	La presenza di soggetti ulteriori non dovrebbe incidere sulla debenza del tributo.
Necessità che l'atto enunciante incorpori gli elementi essenziali dell'atto enunciato	Il caso considerato si caratterizza per una semplice menzione dell'atto concluso a monte	In merito citiamo: ▪ si deve avere esclusivamente riguardo al "tenore letterale dell'atto enunciante senza la possibilità di integrare <i>aliunde</i> la volontà delle parti contraenti" (CTC, Decisione 3442/1986); ▪ gli allegati a un atto registrato ne costituiscono parte integrante (con specifico riferimento al caso in cui il precedente finanziamento soci emerga dagli allegati all'atto registrato) – Cass., n. 6956/2008 -
L'atto enunciato non deve essere stato registrato	L'accordo verbale, originariamente non registrato, cessa i suoi effetti proprio con la remissione del debito, in una sorta di compensazione tra i crediti vantati dai soci per effetto del finanziamento originario e il conferimento	Nella sentenza della cassazione n. 5946/07 viene precisato che "l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione", richiamando di fatto l'art. 22 ,comma 2, del TUR.
L'atto enunciante deve essere presentato per la registrazione		

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

Appare evidente, a tutt'oggi, l'affermarsi di due opposti orientamenti in merito (Fisco Oggi, 2016):



Tesi formalistica:
inapplicabilità dell'imposta in assenza di un vero e proprio contratto (es.: verbale di assemblea) - CNN, Studio 208-2010/T)



Tesi estensiva:
applicazione dell'imposta e della sanzione <<a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento>> - cass., 15585/2010 -



Attenzione: In attesa di delineare la fattispecie in maniera marcata si ritiene che sia possibile che i soggetti interessati ricevano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro nel caso di specie.

Occorre necessariamente considerare che nel caso in cui l'atto enunciato e non registrato, fosse soggetto a registrazione in termine fisso, oltre all'imposta è dovuta la sanzione prevista dall'**art. 69 del TUR** che si riporta di seguito:



"1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.".



Attenzione: Il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 76, comma 1 del TUR, determina la decadenza della enunciazione, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria non può applicare nel caso di specie né l'imposta né la sanzione (Ris. 260069/92).



RELAZIONE TRA IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO E L'ENUNCIAZIONE

Considerato quanto si è detto in precedenza in merito alla registrazione degli atti in caso d'uso e alla enunciazione, si tenga conto di quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità nella **sentenza della cassazione n. 5946/07**. Il caso esaminato è il seguente:

- una società riceve un finanziamento soci infruttifero mediante corrispondenza, soggetto notoriamente ad imposta di registro in caso d'uso;
- la società estingue il credito successivamente mediante cessione al socio di varie unità immobiliari;
- nell'atto in questione viene enunciato il finanziamento.

Quesito: Un accordo di finanziamento soci definito mediante scambio di corrispondenza è soggetto ad imposta solo in caso d'uso (deposito presso le cancellerie giudiziarie, nell'esplicazione di attività amministrative, o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, per essere acquisito agli atti, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi, ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento) ovvero anche quando sia enunciato in un altro atto registrato?

Risposta: si deve escludere che il mero richiamo dell'atto non registrato in atto registrato possa configurare un ipotesi d'uso. Tuttavia si deve intendere che l'art. 22 del TUR si riferisce anche all'enunciazione di atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

RINUNCIA AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI: RISVOLTI AI FINI DELLE IID

Ai fini fiscali, nel caso della rinuncia del credito da parte del socio, in linea di massima dovrebbe trovare applicazione il seguente principio:



Il suddetto principio può determinare un **salto d'imposta**.

Un effetto fiscale considerato rilevante dal legislatore è costituito dall'incremento del costo fiscale della partecipazione conseguente alla rinuncia.

Esempio5	IL Sig. Neri, socio della società denominata "Alfa S.r.l.", è titolare di una partecipazione del costo di 100,00. Essendo già creditore nei confronti della stessa per una fornitura di merci, posta la sua qualità d'imprenditore, rinuncia al credito pari a 50,00, allo scopo di patrimonializzare la società. Si presenta la connessa scrittura in P.d..				
	→ In capo a Alfa S.r.l.				
	02/01	Debiti vs fornitori	Rinuncia credito Sig. Neri, ft. n. ... del ...	50,00	
	02/01	Versamento c/capitale	in Rinuncia credito Sig. Neri, ft. n. ... del ...		50,00
	→ In capo al Sig. Neri:				
	02/01	Partecipazioni	Rinuncia credito vs Alfa S.r.l., ft. n. ... del ...	50,00	
	02/01	Crediti vs clienti	Rinuncia credito vs Alfa S.r.l., ft. n. ... del ...		50,00
Il costo della partecipazione del Sig. Neri passa da 100 a 150.					



Attenzione:

La criticità fiscale che emerge nel caso di specie e che il legislatore ha inteso disciplinare attraverso il Decreto Internazionalizzazione, si cristallizza nel caso in cui il credito rimosso contabilmente dal socio abbia un valore fiscale inferiore (ad esempio 30) rispetto al valore nominale del finanziamento (nel caso di specie pari a 50), dovuto, ad esempio, ai disallineamenti fiscali determinati dagli artt. 101 e 106 del Tuir.

La norma fiscale di riferimento è costituita dall'art. 88 c. 4 e c. 4-bis Tuir, in base alle novità introdotte ad opera del cosiddetto Decreto Internazionalizzazione citato (art. 13 c. 1 D.lgs. n. 147/2015), di seguito riportato:

→ Normativa relativa alla società finanziata



Art. 88, comma 4, tuir. “ Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni.”

Art. 88, comma 4-bis, tuir. “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”.



ATTENZIONE: dal disposto normativo emerge che:

- I versamenti in denaro o in natura non costituiscono in genere, sopravvenienze attive;
- La rinuncia ai crediti da parte dei soci costituisce una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito;
- il valore fiscale del credito deve essere comunicato dal socio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- in assenza di comunicazione il valore del credito è assunto pari a zero, con la conseguenza che costituisce sopravvenienza attiva tutto l'importo del credito annullato.

→ Normativa relativa al socio finanziatore



Art. 101, comma 7, tuir. “I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione”.

Attenzione: la neutralità fiscale dell'operazione trova un limite nella entità dei valori fiscali delle somme in questione.

Prosecuzione
Esempio5

Tornando all'esempio precedente si può considerare quanto segue:

- il costo fiscale della partecipazione del socio Neri si aggiorna come segue:
 - ✓ Costo originario della partecipazione 100
 - ✓ (+) Valore fiscale del credito oggetto di rinuncia: 30
 - ✓ **Nuovo costo fiscale della partecipazione ... 130**
- il socio comunica alla società il valore fiscale del credito annullato (30) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- la società contabilizza l'aumento della Riserva per versamenti in conto capitale per 50 ed effettua, in dichiarazione, una variazione fiscale in aumento per 20.

L'INCASSO GIURIDICO.



Fattispecie: l'incasso giuridico trova applicazione nel momento in cui un socio effettua operazioni con la propria società in qualità di terzo, nel caso in cui queste risultino temporalmente disallineate sotto il profilo fiscale (tassazione per cassa in capo al socio e deduzione per competenza in capo alla società).

La rinuncia al credito farebbe cadere il momento impositivo in capo al socio (posta l'applicazione del criterio di cassa), con l'ulteriore vantaggio generato dall'aumento del costo fiscale della partecipazione. Così il credito rinunciato viene tassato comunque in capo al socio stesso in quanto la rinuncia viene equiparata, appunto, all'incasso monetario del credito, sotto l'aspetto giuridico.

Esempio6

Il Dott. Rossi, possiede una partecipazione nella Beta S.r.l. di 100 (costo fiscale della partecipazione).

Il professionista emette una fattura: il componente reddituale è 50, con pagamento differito:

- la società deduce il costo immediatamente, per competenza
- il professionista non tassa il compenso, in quanto vige il criterio di cassa

Il professionista rinuncia al credito: il costo fiscale della partecipazione si porta a 150.

A questo punto l'eventuale cessione della partecipazione (ad esempio, per 150), non comporterebbe alcuna debenza d'imposta in quanto non si verificherebbe alcuna plusvalenza fiscale; il professionista tassa il compenso (di 50) in quanto la rinuncia al credito è equiparata giuridicamente all'incasso dello stesso.

Al termine:

- il professionista ha tassato il compenso (per 50);
- la società ha dedotto il costo dato dalla prestazione professionale (per 50);
- il socio non ha realizzato alcuna plusvalenza fiscale dalla cessione della partecipazione

Casistica:

- Fattura del libero professionista;
- T.F.M. degli amministratori;
- Interessi relativi a finanziamenti dei soci.

Non esiste una norma che disciplini la fattispecie dell'incasso giuridico.

Si riporta di seguito la principale giurisprudenza e la prassi, relativamente al caso di specie.

INCASSO GIURIDICO: PRASSI E GIURISPRUDENZA	
C.M. n. 73/1994	“Tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione (...). Naturalmente la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d'imposta.”
Cassazione, sentenza n. 26842/2014	“La norma agevolativa va, infatti, letta in correlazione con gli artt.61, co. 5 (oggi 94, co.6) e 66 c 5 (oggi 101 co.7) vecchia numerazione TUIR, per effetto dei quali l'ammontare relativo al credito oggetto di rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice e non è ammesso in deduzione in capo al socio. [...]. In tale contesto, allora, appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte di un socio sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. In altri termini, la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, "utilizzato".

**Cass. sent. n.
1335/2016**

Con riguardo alla rinuncia al T.F.M. da parte degli amministratori la cassazione ha affermato che la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque ad essere "utilizzato".



Giurisprudenza contraria all'incasso giuridico: Cass. Sent. 22.09.2010, n. 2002, Cass., Sentenza 4 aprile 1996, n. 3155; Commissione tributaria centrale, Sezione I, 8 marzo 1994; Commissione tributaria centrale, Sezione XIX, 13 luglio 1990, n. 5259; Commissione tributaria centrale, Sezione XIV, 22 aprile 1998, n. 2085; Commissione tributaria centrale, Sezione XIV, 10 novembre 1997, n. 5425.

Principali osservazioni critiche mosse alla fattispecie dell'incasso giuridico:

ALCUNE CRITICHE ALLA FATTISPECIE DELL'INCASSO GIURIDICO (FNC, DOC. DEL 30 GIUGNO 2016)	
Riserva di legge	Non esiste una disposizione di legge che preveda la fattispecie dell'incasso giuridico
Salto d'imposta	In alcune ipotesi non si verifica alcun salto d'imposta (ad esempio nel caso della mancata corresponsione dei compensi agli amministratori). In altri casi (compensi dei liberi professionisti e T.F.M.) il salto d'imposta è solo eventuale e dipende dalla remota ipotesi in cui il socio-professionista riscuota una somma per la cessione della quota ad un prezzo superiore al costo originario della partecipazione

FINANZIAMENTI DEI SOCI - TASSAZIONE DEGLI INTERESSI

Nel caso dei finanziamenti fruttiferi si applicano le seguenti disposizioni:

- per le persone fisiche (private) gli interessi attivi costituiscono reddito di capitale (art. 44 lett. a) Tuir), sui quali si applica la **ritenuta d'acconto del 26%** (art. 26 c. 5 Dpr 600/73)
- per le imprese: gli interessi attivi rientrano nel reddito d'impresa, senza alcun applicazione di ritenuta d'acconto.

PRESUNZIONI

Le somme versate dai soci

- sulla natura:** "si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo" (art. 46 c. 1 Tuir).
- sull'incasso:** gli interessi si presumono percepiti (salva la prova contraria)
 - alle scadenze pattuite per iscritto: se non stabilite per iscritto si presumono percepiti nel periodo d'imposta
 - nella misura pattuita per iscritto: se non stabilita per iscritto si presumono calcolati al tasso legale.

Prova di infruttuosità: va segnalato quanto segue:

- non è sufficiente qualsiasi mezzo (Cass., n. 2735/2011);
- occorre che il titolo sia ricavabile dai bilanci allegati alle dichiarazioni delle società (Cass., n. 17839/2016);
- non sono sufficienti lettere generiche prive della busta originale (Cass. n. 15869/2009).



Attenzione: L'art. 1815, c.c., relativo al contratto di mutuo, stabilisce che nel caso di specie è oneroso, "salvo diversa volontà delle parti."